



**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario



**nell'Adunanza pubblica del 22 gennaio 2015**

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;  
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  
visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;  
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;  
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;  
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);  
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;  
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);  
visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;


esaminata la relazione dell'Organo di revisione contabile del Comune di Flero (BS), pervenuta a questa Sezione regionale;

viste la richiesta istruttoria trasmessa in data 31 ottobre 2014 e la risposta fornita dall'Organo di revisione con nota del 12 novembre 2014;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo del 27 novembre 2014 con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 10 dicembre 2014;

udito il relatore, dott. Gianluca Braghò.

### **Premesso in fatto**



In sede di esame della relazione trasmessa dall'Organo di revisione del Comune di Flero (BS), relativo al rendiconto 2012, redatto ai sensi dell'articolo 1, commi 166-168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), è emerso che l'ente non ha rispettato il limite disposto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010.

Con nota istruttoria, numero di protocollo 12950 del 10 novembre 2014, il magistrato istruttore ha richiesto all'Organo di revisione di fornire delucidazioni e supporti documentali in ordine al limite imposto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 chiedendo di illustrare ogni elemento che ha determinato un'incidenza percentuale del 102,83%.

Con risposta datata 26 novembre 2014, numero di protocollo 17207, il revisore dei conti del comune di Flero ha fornito, in merito, i seguenti chiarimenti: *"come da annotazione esposta nel questionario consuntivo 2012, l'ente ha stipulato in data 4 luglio 2011 un contratto ex art. 110, comma 2, D.Lgs. 267/2000, oltre che da previsione regolamentare dell'ente, a valenza triennale e con scadenza a luglio 2014, per la copertura del posto di categoria D3, Responsabile dell'Area di Programmazione e Controllo del Territorio. La stipula di tale contratto è antecedente alla modifica dell'art. 9 comma 28, a mente dell'art. 4, comma 102, della Legge n. 183/2011 (Finanziaria 2012) la quale, dal 2012, ha esteso anche agli enti locali il limite di spesa già posto per il 2010 ad altre amministrazioni pubbliche. Il contratto stipulato era regolato dal CCNL del comparto EELL e, fra le clausole atte ad una eventuale risoluzione anticipata, non era contemplata una modifica legislativa postuma alla stipula, ma nemmeno la norma in sé, così modificata, legittimava eventualmente l'ente alla risoluzione anticipata del contratto, nonché, in aggiunta, poiché l'ente si trovava in assenza di possibili rimedi organizzativi interni atti all'espletamento delle funzioni assegnate con l'incarico esterno in argomento. L'amministrazione comunale di Flero ha concluso il contratto ex art. 110, comma 2, in essere dal 2011 alla scadenza naturale dal luglio 2014"*.

Il Presidente, su proposta del magistrato istruttore, in data 22 dicembre 2014, ha comunicato con propria ordinanza n. 411/2014 il deferimento del Comune di Flero innanzi la Sezione Regionale del Controllo per il giorno 22 gennaio 2015.

In data 19 gennaio 2015, numero di protocollo 219, è stata acquisita una memoria a firma del sindaco del comune di Flero nella quale si ribadisce l'ente "ha assunto a luglio 2011 una dipendente a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 2, D.Lgs. 267/2000. Alla data di assunzione l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, non prevedeva limitazioni alla spesa in argomento. La modifica legislativa che ha incluso nella limitazione gli enti locali è stata apportata dall'art. 4 comma 102, della legge 183/2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2012. Il comma 102 prevedendo che le disposizioni recate dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, costituiscano principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ed in quanto tali estesi anche agli enti locali.

Non essendo prevista nel contratto stipulato nessuna clausola risolutiva dovuta a modifiche legislative l'Amministrazione Comunale ha onorato il contratto con la dipendente sino alla naturale scadenza dello stesso al fine di non esporsi a contenziosi.

A luglio 2014 il contratto di lavoro ha trovato la sua naturale scadenza e nel rispetto della legislazione vigente non è stato riproposto consentendo all'Ente di rientrare nel limite imposto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010."

Nell'adunanza pubblica del 22 gennaio 2015 non si è presentato alcun rappresentante dell'ente.

### **Considerato in diritto**

#### **Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.**

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione

finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obbiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

La Sezione deve rilevare che, nell'esercizio finanziario 2012, il Comune non ha rispettato le disposizioni previste dall'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni, relative al contenimento della spesa per personale a tempo determinato, in convenzione o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo totale della spesa sostenuta nel 2012 pari ad euro 54.186,74 risulta infatti superiore alla spesa impegnata nell'anno 2009 pari ad euro 52.697,00 e in termini percentuali del 102,83%.

*h*

La Sezione ritiene opportuno evidenziare che le previsioni normative di contenimento della spesa per il personale degli enti locali, oltre a ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica ai quali gli enti debbono dare concreta attuazione.

Si raccomanda pertanto al comune di adeguare le dinamiche della spesa in questione agli obiettivi di contenimento prescritti dalla legge.

Alla verifica delle predette misure la Sezione provvederà nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'ente.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia

**ACCERTA**

la violazione del parametro dell'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2012

**INVITA**

il comune ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate.

**DISPONE**



che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema S.I.Qu.E.L, all'Organo di revisione dell'ente;

che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato dalla Camera di consiglio del 22 gennaio 2015.

Il Relatore

(dott. Gianluca Braghò)



Il Presidente

(dott. Simonetta Rosa)



Depositata in Segreteria

06 FEB 2015

Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)

